

Patto di Riservatezza

PRINCIPLE ITALY S.P.A., (Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Principle Holdings Limited-UK, ai sensi dell'articolo 2497 – bis del codice civile), con sede legale in Via Trieste n.2 20060 Liscate (Mi), iscritta al Registro Imprese di Milano al n° 07743340965, codice fiscale e partita IVA 07743340965, R.E.A n°1979548 c/o CCIAA di Milano, con capitale sociale di € 500.000,00= (cinquecentomila/00 euro), legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato Michele Angelo Bonello, e

“Società Principle controllate” (Dati Società)

Si impegnano a stipulare in “data”, un accordo tramite il quale lo scopo principale è di garantire la riservatezza delle informazioni, trattative, negoziazioni relative alla fornitura di servizi e/o attrezzature utilizzandole solo ed esclusivamente a vantaggio del Cliente.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Patto di Riservatezza delle Informazioni Appartenenti al Cliente.

1.1 Il Fornitore riconosce l'obbligo di mantenere strettamente confidenziali, di non utilizzare, se non a vantaggio di Principle, e di non divulgare, senza previa autorizzazione scritta da Principle, a persone, società o associazioni, le Informazioni Confidenziali di Principle.

1.2 Per “Informazioni Confidenziali” sono da intendersi le informazioni di proprietà esclusiva di Principle quali i dati tecnici, i segreti commerciali e il know-how, comprendenti anche se in modo non limitativo, ricerche, progetti relativi a prodotti, servizi, elenchi fornitori e clienti (compresi tra coloro anche quelli oggetto di contratti telefonici, o conosciuti durante lo svolgimento della propria attività), mercati, software, innovazioni, invenzioni, processi, formule, tecnologie, progetti, disegni, informazioni su configurazioni hardware, informazioni di marketing e finanziarie o altre informazioni commerciali di cui si è venuti a conoscenza, sia direttamente che indirettamente, per iscritto, oralmente, tramite disegni, oppure osservazione di componenti o apparecchiature.

1.3 Non rappresentano Informazioni Confidenziali le voci di cui sopra, che siano diventate Pubblicamente note e comunque disponibili, tramite atti leciti.

1.4. Informazioni appartenenti a terzi. Principle riceve da terzi informazioni confidenziali o di proprietà esclusiva, di cui è obbligata a mantenerne la riservatezza e ad utilizzarle soltanto per scopi specifici. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate dette informazioni, a non divulgarle ad altre persone, società o associazioni e a non utilizzarle oltre il necessario nello svolgimento del proprio incarico.

1.5. Il Fornitore si impegna altresì a porre in essere tutto quanto necessario e ad usare la massima cura e di adottare tutte le precauzioni necessarie per assicurare che le Informazioni rimangano riservate. In ogni caso, il Fornitore si riconosce sin da ora responsabile per eventuali divulgazioni delle Informazioni conseguenti ad accessi effettuati da terzi, ancorché non autorizzati da Fornitore, agli uffici, magazzini, archivi fisici od elettronici del Fornitore.

1.6. Restituzione dei Documenti. Nel momento in cui terminerà il rapporto professionale, il Fornitore consegnerà a Principle tutti i dispositivi, registri, dati, appunti, relazioni, proposte, elenchi, corrispondenza, specifiche, disegni, cianografie, schizzi, materiale, apparecchiature, altri documenti di proprietà del Cliente o riproduzioni di quanto sopra elencato realizzate nell'ambito del proprio incarico.

1.7. Privacy. Il Fornitore, deve essere a conoscenza, così come i suoi dipendenti, dirigenti, clienti, partner e altri funzionari devono essere informati, che la legge del Regno Unito e di altre nazioni contengono determinate restrizioni riguardanti la riservatezza e non divulgazione al pubblico per quanto concerne qualsiasi tipo di scambio commerciale.

Articolo 2 Violazione del Patto di Riservatezza

2.1 Qualora venga violato il Patto di riservatezza, Principle avrà la facoltà di risolvere Immediatamente il rapporto e di interrompere i pagamenti trattenendo, a titolo di penale, qualsiasi corrispettivo ancora dovuto in relazione alle attività svolte con diritto di escutere immediatamente ogni differenza non coperta dai corrispettivi fatturati dal Fornitore.

2.2 Resta impregiudicato la facoltà di ricorrere a vie legali per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2.3 La quantificazione delle penali per violazione della riservatezza, saranno calcolate in base ai danni cagionati (perdita di commesse, di immagine e ogni altra condizione economica sfavorevole), provvedendo ad addebitare il quantum a carico del Fornitore, mediante nota di addebito fuori campo iva articolo 15, comma 1, dPR 633 del 26 ottobre 1972, da liquidare a vista.

Articolo 3 Durata del Contratto

5.1 Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione della presente e si rinnoverà di anno in anno, salvo la facoltà delle parti di risolverlo prima dalla scadenza con preavviso di 3 mesi. Al termine del quinto anno, il contratto deve ritenersi risolto.

Articolo 4 Novazione

6.1 Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere effettuate per iscritto, a pena di inefficacia, e saranno vincolati soltanto se espressamente accettate per iscritto da Principle.

6.2. L'eventuale tolleranza da parte di Principle di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore alle obbligazioni previste dal presente accordo non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti fermo restando ogni ampia facoltà di tutelare i propri diritti nei termini e nei modi ritenuti più opportuni.

Articolo 5 Foro elettivo e rinvio

7.1 Per ogni controversia le Parti eleggono quale Foro Competente quello di Milano.

7.2 Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti dichiarano di far riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 6 Forma Contrattuale

8.1 Il presente contratto, contempla corrispettivi assoggettati ad iva vigente e pertanto non è soggetto ad imposta di registro e qualora fosse necessaria la registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dPR 131 del 26 aprile 1986, l'imposta di registro di euro 168 di cui alla Tariffa Parte 1, articolo 4, comma 1, lettera a), punto 6, lettera d), punto 1, sono a carico delle Parti in uguale misura oltre all'imposta di bollo nella misura vigente di euro 16,00 per ogni cento righe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dPR 642 del 26 Ottobre 1972.

8.2 Il presente contratto emesso in duplice esemplare debitamente firmati – uno per Parte.

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le Parti dichiarano di aver negoziato ogni singola clausola di questo accordo e di approvare specificamente i seguenti articoli:

Articolo 1 Patto di riservatezza dell'Informazioni appartenenti al Cliente;

Articolo 2 Violazione del Patto di riservatezza; Articolo 5 Foro elettivo e rinvio.

Cliente :

PRINCIPLE ITALY SPA

Michele Angelo Bonello

Amministratore Delegato

Liscate, 04 Luglio 2018

Fornitore

:

Firma:

Nome:

Posizione:

Data: